

CONTRATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679

TRA

- **OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO**, codice fiscale 80003390228, con sede legale in Trento, Via della Malpensada n. 82/A, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante *pro tempore* prof. Maria Laura Frigotto munito dei necessari poteri (di seguito "Opera" o "Titolare del trattamento");

E

- **Avvocato Elisa Lagni**, nata il [redacted] partita IVA [redacted] con studio professionale in Villafranca di Verona, [redacted] di seguito definito "DPO" o "RPD";

PREMESSA

- A) Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito definito come "Regolamento" o "GDPR"), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del "Responsabile dei Dati Personali", altrimenti noto come "Data Protection Officer" ("DPO" o "DPO") (artt. 37-39);
- B) Il Regolamento, *inter alia*, prevede l'obbligo per il Titolare o il Responsabile del trattamento di designare il DPO ogniqualvolta "le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10" (Art. 37, paragrafo 1, lettera C);
- C) Opera è tenuta alla designazione obbligatoria del DPO rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, paragrafo 1, lett a del Regolamento;
- D) Opera ritenuto l'importanza del ruolo ed in ossequio al concetto espresso dal Regolamento di "accountability", ha ritenuto di designare un DPO nella persona dell'Avv. Lagni;
- E) l'Avv. Lagni ha maturato una significativa esperienza in materia di privacy e diritto alla riservatezza ed è intervenuta come docente in corsi di formazione aziendale, aventi ad oggetto la protezione dei dati personali;
- F) Opera ha ritenuto che il soggetto indicato è in possesso delle necessarie qualità professionali ed in particolare del livello di conoscenza specialistica della normativa e delle

competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a DPO e di membro del Team a supporto;

G) L'Avv. Lagni dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

H) In considerazione di quanto sopra esposto, Opera, alle condizioni di seguito indicate, dichiara di volersi avvalere delle prestazioni professionali dell'Avv. Lagni nel ruolo di DPO.

Tutto ciò premesso, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto avendo contribuito a formare la volontà negoziale delle parti ed hanno a tutti gli effetti di legge valore vincolante.

2. DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

In considerazione di quanto indicato nelle premesse del presente contratto, Opera, in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, paragrafo 1, del Regolamento, designa l'Avv. Lagni, che accetta, quale Responsabile della protezione dei dati personali nei rispettivi ruoli di cui alla lettera E ed F. L'Avv. Lagni, nel ruolo di DPO, sarà responsabile per l'adempimento dei compiti e delle funzioni relative all'incarico ricevuto in completa autonomia. Il Responsabile della protezione dei dati rimarrà in carica per il periodo di tempo indicato al successivo articolo 7.

Il nominativo e i dati di contatto del DPO (recapito postale, telefono dedicato dal Titolare del trattamento, email) saranno resi disponibili a tutto il personale dipendente di Opera e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali con le modalità tecniche da quest'ultimo stabilite. I dati di contatto del DPO quali : email utilizzata per l'attività dpo, telefono ed indirizzo presso la sede del Titolare ed eventuale nominativo saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale e nelle informative predisposte da Opera (cfr. art. 37).

3. COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il DPO, in osservanza di quanto previsto dall'art. 39, paragrafo 1, del Regolamento è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del GDPR;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del GDPR, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione, nonché per gli interessati in merito all'esercizio dei loro diritti;
- f) tenersi costantemente aggiornato in generale sulla normativa e le buone prassi in materia di protezione dei dati personali frequentando e sostenendo idonei corsi e/o master di aggiornamento e formazioni professionali;
- g) promuovere e diffondere la cultura della protezione dei dati all'interno di Opera e fornire una relazione annuale sulle attività svolte;
- h) tenere sotto controllo l'attuazione delle misure pianificate per la mitigazione dei rischi;
- i) monitorare l'applicazione di eventuali aggiornamenti normativi o provvedimenti in materia di protezione dei dati di interesse specifico e ove necessario, in relazione al settore di riferimento per Opera, frequentando e sostenendo idonei corsi e/o master di aggiornamento e formazioni professionali;
- j) partecipare al Team di crisi come previsto dalle procedure interne sul data breach di Opera.

Il DPO non risponderà per eventuali trattamenti omissi dal Titolare anche per semplice colpa e/o negligenza.

Nell'esecuzione dei propri compiti, il Responsabile della protezione dei dati dovrà considerare debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo. A tal fine, dovrà:

- verificare lo stato della analisi dei rischi e della Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (ex art. 35) che Opera ha predisposto e tiene aggiornato;
- verificare l'esito della sorveglianza a carico del titolare delle misure di mitigazione applicate;
- sorvegliare l'applicazione delle misure di mitigazione da mettere in atto, seguito delle suddette analisi,
- nel caso di analisi dei rischi o Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (ex art. 35 GDPR) mancanti, lacunose o non aggiornate, richiedere approfondimenti o ulteriori verifiche sulla analisi effettuata.

Il DPO verbalizzerà gli incontri effettuati e dovrà fornire al Titolare del trattamento, almeno annualmente, un rendiconto scritto della propria attività svolta indicando:

- un quadro delle attività svolte, in corso di svolgimento e/o programmate,
- le eventuali segnalazioni ricevute dagli interessati
- le eventuali comunicazioni del Garante,
- le attività svolte dal Team crisi (come specificato nella procedura relativa al Data Breach) nonché dai provvedimenti presi verso i Contitolari del trattamento, Responsabili esterni al trattamento, Sub-responsabili del trattamento

e riferirà sui necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi che sarà opportuno intraprendere sulla analisi dei rischi, sulla Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, sul registro dei trattamenti, sulle procedure interne.

4. DOVERI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Opera si impegna a:

- a) assicurare che il DPO sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali che possano mettere a rischio i diritti e le libertà degli interessati;
- b) mettere a disposizione del DPO le risorse (personale, locali, attrezzature, software, ecc.) al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate (in particolare, nel corso del rapporto, il Titolare, previa consultazione con il DPO, valuterà la necessità di istituire un apposito ufficio o gruppo di lavoro, le relative dotazioni logistiche e di risorse umane, nonché i compiti o le responsabilità individuali del personale);
- c) non rimuovere o penalizzare il DPO in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- d) garantire che il DPO eserciti le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza e in particolare:
 - a. non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;
 - b. non fornendo istruzioni sullo svolgimento dei proprio compiti al DPO
- e) tenere il registro delle attività di trattamento ex art 30 GDPR;
- f) effettuare e tenere aggiornata l'analisi dei rischi e la Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per quei trattamenti per i quali è necessario tale attività (ex art. 35);
- g) consultarsi con il DPO nei casi indicati ex art. 35 GDPR n. 3 lettera a), b) c);
- h) al fine di garantire un'autonomia anche finanziaria, al DPO potrà essere attribuito un budget di spesa, da concordarsi di volta in volta, per l'esercizio delle funzioni di controllo ad esso attribuite in ragione ed in proporzione delle necessità riscontrate, dell'evoluzione tecnologica e normativa, nonché ai provvedimenti della Autorità competente. Tale budget dovrà essere impiegato esclusivamente per esborsi che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni quali, a titolo esemplificativo, assistenza consulenziale, spese di funzionamento e di aggiornamento. Il DPO ha l'obbligo di rendiconto a Opera delle eventuali spese sostenute;
- i) consentire l'accesso a tutte le attività, relative al trattamento di dati personali svolte da Opera ed alla relativa documentazione; qualora attività rilevanti o potenzialmente rilevanti siano affidate a terzi, il DPO deve poter accedere anche alle attività svolte da detti soggetti

in virtù delle nomine in carico a tali soggetti di: Contitolari del trattamento, Responsabili esterni al trattamento, Sub-responsabili del trattamento;

- j) coinvolgere il DPO nel casi di evento di data breach come definito dalle procedure interne.

5. CORRISPETTIVO ECONOMICO E MODALITA' DI PAGAMENTO DEI COMPENSI

Opera può revocare in ogni momento il DPO per giusta causa.

Per giusta causa di revoca si intende:

- a) qualora DPO non prestasse l'attività concernente il proprio ruolo per un periodo di almeno sei mesi, può decadere dall'incarico;
- b) la perdita dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione, incompatibilità e conflitto d'interesse;
- c) l'amministrazione di imprese o organizzazioni che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano o contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona;
- d) l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il DPO. inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo continuativo superiore a sei mesi;
- e) un grave inadempimento dei doveri propri commesso dal DPO;
- f) una sentenza di condanna passata in giudicato a carico del DPO. ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del DPO, Opera deve essere informata tempestivamente in modo che provvederà senza indugio alla nomina di un nuovo DPO.

6. CORRISPETTIVO ECONOMICO E MODALITA' DI PAGAMENTO DEI COMPENSI

Il compenso annuale minimo garantito del DPO per eseguire i compiti e le funzioni meglio descritti nel precedente articolo 3, ad esclusione delle lettere d), e) i) e j) è pari a complessivi euro 3.400,00 annuali oltre IVA e CPA come per legge, da corrispondersi in 2 rate semestrali posticipate dell'importo di euro 1.700,00 oltre IVA e CPA.

7. PIENA AUTONOMIA E INDIPENDENZA DEL DPO

Il rapporto disciplinato dal presente Contratto è ad ogni effetto di natura autonoma. Il DPO opererà senza alcun vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa ed operativa, senza nessun altro dovere se non quello di adempiere ai propri obblighi e/o funzioni in modo puntuale e conforme alle proprie migliori capacità professionali, nel rispetto dei piani di sicurezza dei dati concordati periodicamente con il Titolare e del Regolamento di funzionamento del DPO che il DPO predisporrà a valle dell'incarico e comunicherà a Opera. Il DPO opererà altresì senza alcun vincolo di orario e svolgerà le proprie prestazioni nei luoghi ove queste risulteranno necessarie, presso la sede del Titolare o presso il proprio studio professionale, mantenendo con Opera periodici contatti volti, in particolare, a permettere una verifica sull'attività svolta e a rispondere alle richieste provenienti dagli interessati o dal Garante.

Nello svolgimento delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, il DPO, in conformità a quanto previsto dall'ordinanza del Presidente della Provincia di Trento di data 27/3/2020 ("Misure straordinarie in materia di contratti pubblici e altre disposizioni in materia di scadenze per adempimenti ..."), alla lettera g), attesta di poter procedere all'esecuzione del contratto nel rispetto delle condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori.

8. DURATA DELL'ACCORDO E DIRITTO DI RECESSO DEL DPO

Il presente accordo avrà validità di un anno a decorrere dal 10 aprile 2020, con possibilità di proroga mediante scambio di corrispondenza per massimo due ulteriori annualità, salvo disdetta espressa, da comunicarsi all'altra parte per iscritto mediante invio di raccomandata A/R o pec con un preavviso di almeno sei (6) mesi.

9. PRIVACY

Con la sottoscrizione del presente accordo il DPO, debitamente informato, manifesta al Titolare del trattamento il proprio libero e specifico consenso al trattamento, alla comunicazione

ed alla diffusione dei dati di contatto che lo riguardano. Tali dati saranno oggetto di trattamenti manuali, elettronici ed informatici, nel rispetto di idonee misure di sicurezza e protezione dei dati medesimi, unicamente per quanto concerne l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi dello Stato, dai Regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché in adempimento e per l'esecuzione degli obblighi assunti con il presente accordo.

10. RISERVATEZZA

Il DPO, in osservanza di quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 5, del Regolamento, è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti sopra descritti, in conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri.

11. CESSIONE DEL CONTRATTO

Il DPO non può trasferire le posizioni attive e passive del presente contratto senza il preventivo accordo scritto di Opera.

12. FORO COMPETENTE

In caso di controversie tra le parti, relative all'esecuzione, interpretazione e cessazione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Per OPERA UNIVERSITARIA

Dott. Paolo Fontana

(f.to digitalmente)

Avv. Elisa Lagni

(f.to digitalmente)